

**Regolamento
della Legge delle biblioteche¹⁾**
(del 19 maggio 1993)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la Legge delle biblioteche dell'11 marzo 1991,

decreta:

TITOLO I
Generalità

Gli istituti del SBT

Art. 1²⁾ Il Consiglio di Stato stabilisce con risoluzione governativa l'elenco delle biblioteche coordinate nel Sistema Bibliotecario Ticinese (SBT).

Ammissione al SBT

Art. 2 ¹⁾L'ammissione al SBT avviene tenuto conto della natura, della consistenza e dell'organizzazione del patrimonio librario e documentario del richiedente, nonché della sua disponibilità a mettere le proprie risorse al servizio del pubblico.

²⁾La domanda di ammissione è presentata al Consiglio di Stato per il tramite del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (detto in seguito: Dipartimento).³⁾

³⁾Sono prioritariamente ammissibili le biblioteche che contribuiscono alla pubblica lettura o che forniscono apporti a nuovi settori dell'informazione e della ricerca.

⁴⁾L'adesione è regolamentata con una convenzione che contempla gli apporti e gli impegni specifici.⁴⁾

⁵⁾Le biblioteche ammesse sono tenute a rispettare le regole comuni fissate dal SBT.

Accesso all' informazione

Art. 3 L' accesso all' informazione bibliografica e documentaria è adeguatamente favorito, in particolare con l'organizzazione a libero accesso, compatibilmente con le esigenze della conservazione e della natura della biblioteca.

TITOLO II
Le biblioteche pubbliche

Patrimonio bibliografico

Art. 4 ¹⁾Ciascuna biblioteca pubblica mette a disposizione opere di consultazione (come enciclopedie, dizionari, repertori, cataloghi), fondi librari e documentari per le diverse discipline, secondo le caratteristiche di un istituto di cultura generale e di studio.

²⁾Si dota pure di un fondo per la promozione della pubblica lettura.

³⁾Persegue inoltre specializzazioni funzionali riferibili alla Classificazione decimale, stabilite dal SBT.

⁴⁾Ogni biblioteca partecipa, nell'ambito della propria specializzazione, al prestito interbibliotecario fra i vari istituti del SBT.

Collegio dei direttori

Art. 5 ¹⁾Il Collegio dei direttori sovrintende al coordinamento delle biblioteche pubbliche cantonali, assicurando in particolare la complementarità fra gli istituti.

²⁾La presidenza del Collegio è assunta da uno dei suoi membri.

TITOLO III
Le biblioteche specializzate e le biblioteche scolastiche

Basi legali

Art. 6 Disposizioni legislative o esecutive specifiche definiscono le caratteristiche del patrimonio librario e documentario delle biblioteche specializzate e di quelle scolastiche, la loro organizzazione e il loro funzionamento.

TITOLO IV

I servizi delle biblioteche pubbliche

Generalità

Art. 7

Per accedere ai beni e servizi della biblioteca l'utente deve essere in possesso della tessera di lettore valida per tutte le biblioteche del SBT.

Gratuità e costi del servizio

Art. 8 ¹La consultazione e il prestito di libri e riviste di proprietà delle biblioteche cantonali sono gratuiti.

²Sono soggette a contributi finanziari le altre prestazioni, in particolare:

- a) il prestito di materiale audiovisivo;
- b) la consultazione di banche dati;
- c) il prestito interbibliotecario con istituti al di fuori del Cantone, secondo gli accordi stabiliti in sede nazionale e internazionale;
- d) la riproduzione di documenti.⁵⁾

³Il Dipartimento fissa l'importo dei contributi e delle tasse di ritardo, il prezzo della tessera di lettore e le modalità della riscossione.

Prestito

Art. 9 ¹Il Regolamento di ogni istituto stabilisce l'organizzazione del prestito, tenendo presente i criteri generali fissati dal SBT.

²La direzione della biblioteca decide sulle opere escluse dal prestito.

³Il prestito dura normalmente un mese ed è rinnovabile secondo i criteri generali fissati dal SBT; la direzione può, in casi particolari, limitarne la durata.

⁴Il prestito è personale; l'utente è responsabile dei beni che gli sono affidati.

Sanzioni

Art. 10 ¹In caso di intempestiva o mancata restituzione del materiale prestato, la direzione dell'istituto applica i seguenti provvedimenti:

- a) l'applicazione della tassa di ritardo;
- b) la revoca della tessera di lettore e l'esclusione a tempo indeterminato dal prestito SBT.

²In caso di danneggiamento o di perdita del materiale, l'utente è tenuto al risarcimento.

TITOLO V

L'organizzazione delle biblioteche pubbliche

Regolamento di sede

Art. 11 Ogni biblioteca è dotata di un proprio regolamento che contempla:

- a) la struttura organizzativa dell'istituto;
- b) le modalità d'uso della biblioteca;
- c) gli orari d'apertura.

Organizzazione

Art. 12 ¹L'organigramma della biblioteca, tenuto conto delle diverse tipologie e situazioni locali, di regola comprende: un direttore, bibliotecari e documentaristi diplomati, assistenti di biblioteca, personale tecnico e personale amministrativo.

²La responsabilità operativa di un istituto può essere affidata a un responsabile di sede, che opera sotto la direzione di un altro istituto cantonale.

³Per speciali fondi e servizi, all'istituto può essere assegnato personale qualificato ad hoc.

⁴ ...⁷⁾

Direttore

Art. 13 ¹Al direttore spetta la conduzione generale dell'istituto nei suoi aspetti culturale, tecnico e amministrativo.⁸⁾

²In particolare sono di sua competenza:

- a) la conservazione e l'accrescimento del patrimonio librario e documentario;
- b) l'informazione al pubblico;
- c) ...⁹⁾
- d) la cura delle attività della biblioteca in rapporto al SBT;
- e) la promozione dell'attività culturale.

Responsabile di sede

Art. 13 a (nuovo) Il responsabile di sede ha i seguenti compiti:

- a) garantire il funzionamento del servizio all'utenza, conformemente alle direttive del SBT;
- b) provvedere alla gestione corrente del personale;
- c) provvedere, con il consenso del Direttore, alla gestione dei crediti assegnati all'istituto, alla conservazione e all'accrescimento del patrimonio librario e documentario dell'istituto;
- d) promuovere l'attività culturale della biblioteca;
- e) curare l'applicazione del Regolamento di sede;
- f) sottoporre per approvazione al direttore responsabile la programmazione annuale delle attività, il preventivo e un rapporto di gestione con l'indicazione delle attività svolte e della contabilizzazione dei crediti assegnati.

Commissione esterna di consulenza

Art. 14 ¹La Commissione esterna di consulenza, laddove è richiesta la sua istituzione, è nominata dal Consiglio di Stato per un quadriennio; essa è composta di un numero di membri variante da 5 a 7.

²Essa è convocata dal direttore, il quale ne presiede le sedute.

³La Commissione presta consulenza al direttore in particolare nella politica delle acquisizioni e negli orientamenti dell'attività culturale.

Commissioni speciali

Art. 15 Per la valorizzazione dei fondi speciali il Consiglio di Stato può istituire commissioni ad hoc.

TITOLO VI **Donazione e scarto**

Donazioni

Art. 16 ¹Il Consiglio di Stato decide l'accettazione delle donazioni e ne determina la destinazione previo accertamento della qualità, della consistenza, degli oneri e dei vantaggi.

²Per donazioni non vincolanti e non destinate a incidere sui costi complessivi o a condizionare la politica dell'istituto, la decisione di accettazione è di competenza del direttore della biblioteca.

Scarto

Art. 17 Il direttore della biblioteca è delegato a provvedere al normale sfolgimento dei fondi di libri e di documenti non librari, mediante, vendita, donazione o distruzione.

TITOLO VII **Il sistema bibliotecario ticinese**

Funzione

Art. 17 a (nuovo) Al Sistema bibliotecario ticinese è affidato il compito di gestione dell'area dell'informazione e della documentazione.

In particolare esso provvede a:

- a) implementare, coordinare e aggiornare i programmi informatici per le biblioteche del SBT;
- b) coordinare e razionalizzare, definendone le norme, i servizi bibliotecari offerti dal SBT, nonché il loro potenziamento nelle differenti regioni;
- c) partecipare ai collegamenti nazionali e internazionali;
- d) definire le necessità di formazione e di aggiornamento professionale del personale delle biblioteche e predisporre le modalità di intervento;
- e) provvedere alla raccolta dei dati statistici del SBT;
- f) provvedere al collegamento dell'informazione verso l'esterno e l'interno, in particolare su internet;

- g) sviluppare nuovi programmi nel campo della digitalizzazione e della didattica;
- h) preavvisare all'autorità superiore le donazioni importanti.

Automazione

Art.18¹⁰⁾ ¹Nell'ambito dell'automazione l'adesione al SBT comporta l'uso di un medesimo applicativo, nonché la partecipazione al catalogo automatizzato gestito attraverso la Direzione SBT.

²Eventuali eccezioni, se giustificate, sono regolate nell'ambito delle convenzioni di adesione.

Documentazione regionale ticinese

Art. 19 Il catalogo automatizzato della Documentazione Regionale Ticinese (DRT) è realizzato nell'ambito del progetto di automazione del SBT; esso contiene i riferimenti bibliografici e le informazioni sui contenuti e sulla reperibilità del materiale documentario che si riferisce al Ticino.

Archivio dei quotidiani e dei periodici

Art. 19 a (nuovo) ¹L'archivio dei quotidiani e dei periodici è realizzato in digitale, nell'ambito del progetto di automazione del SBT.

¹I rapporti con gli editori e con altri enti sono regolamentati da un'apposita convenzione.

Formazione

Art. 20¹¹⁾ Il Consiglio di Stato può istituire corsi di formazione e di aggiornamento per il personale delle biblioteche.

Direzione del SBT

Art. 21 ¹Il Collegio dei direttori delle biblioteche pubbliche cantonali preavvisa all'Autorità superiore la nomina di un Direttore SBT, avente la funzione di dirigere e coordinare l'area dell'informazione e della comunicazione del SBT.

²Il Collegio dei direttori sovrintende all'operato del Direttore SBT.

Direttore SBT

Art 21 a (nuovo) Il Direttore SBT provvede a:

- a) assolvere i compiti del SBT, indicati all'Art. 17a;
- b) coordinare l'attività biblioteconomica delle biblioteche pubbliche cantonali;
- c) coordinare l'attività dei Gruppi di lavoro, di cui all'Art. 22;
- d) decidere sulle proposte di formazione e di aggiornamento professionale del personale di biblioteca;
- e) gestire i crediti assegnati al SBT;
- f) informare il Collegio dei direttori sulla gestione dell'area dell'informazione e della documentazione;
- g) proporre eventuali modifiche di regolamento.

Gruppi di lavoro

Art. 22 ¹Il Consiglio di Stato istituisce i seguenti gruppi di lavoro, presieduti dal Direttore Sbt:

- a) L'Equipe centrale (Equipe SBT), composta da un bibliotecario del sistema e da un informatico, avente il compito di gestire il sistema automatizzato delle biblioteche del Cantone, di assicurarne la manutenzione e lo sviluppo e di implementare nuovi programmi informatici e statistici. Per la gestione delle attrezzature informatiche presenti nei vari istituti, essa si avvale dei servizi del Centro Sistemi Informatici (CSI) dello Stato.
- b) Il Gruppo della formazione e dell'aggiornamento (GFA), composto da 5 bibliotecari, avente il compito di sottoporre alla Direzione del SBT le proposte di formazione e di aggiornamento professionale del personale di biblioteca.

² ... ¹²⁾

Conferenza dei rappresentanti

Art. 23 ¹La Conferenza dei rappresentanti delle biblioteche che compongono il SBT si organizza con deliberazioni proprie.

²I costi della partecipazione ai lavori della Conferenza sono assunti dalle singole istituzioni rappresentate; il Cantone si assume i costi di segreteria.

TITOLO VIII
Disposizioni finali

Entrata in vigore

Art. 24 La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.¹³⁾

Publicato nel BU 79 del 30 settembre 2008.

Note:

- 1) Titolo modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 368.
- 2) Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 368.
- 3) Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 368; precedente modifica: BU 2002, 195.
- 4) Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 368.
- 5) Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 368.
- 6) Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 368.
- 7) Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 368.
- 8) Cpv. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 368.
- 9) Lett. abrogata dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 368.
- 10) Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 368.
- 11) Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 368.
- 12) Cpv. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 368.
- 13) Entrata in vigore: 25 maggio 1993 - BU 1993, 207.